

REGOLAMENTO RELATIVO AGLI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

Consiglio Comunale n. 87 del 19.12.2005

Capo I Principi generali

Articolo 1 - Definizioni

1. Per “impianto di distribuzione carburanti“ si intende un unico complesso commerciale costituito da uno o più apparecchi di erogazione per uso autotrazione con le relative attrezzature. Ciò che differenzia l’ impianto ad uso pubblico da quello ad uso privato è, nel primo caso, l’erogazione di carburante destinata all’utenza veicolare generica, nel secondo caso è, invece, destinato esclusivamente ai mezzi di proprietà di imprese, ditte, ecc. , ove ha sede l’impianto.
2. Per tutte le altre definizioni si fa rinvio alla normativa vigente in materia.
3. Il riferimento a specifiche disposizioni di legge e di regolamento deve intendersi comunque estesa ad eventuali future modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 - Regole generali

1. L’installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti è consentita secondo quanto stabilito nei limiti e secondo i criteri di cui al presente atto e dalla normativa statale e regionale vigente.

2. Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico possono essere comunque installati nelle zone di PRG identificate come T2 zone per servizi tecnologici, nelle zone D1 – D2 – C/T e, a titolo precario, nelle fasce di rispetto stradale.
3. Qualora le aree siano di proprietà pubblica, la loro assegnazione avviene mediante bando di gara o bando d'asta, nel rispetto dei principi di pubblicità e partecipazione, fermo restando le priorità riservate agli impianti esistenti da rilocalizzare.
4. I nuovi impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico devono avere le caratteristiche definite dalla delibera di Consiglio Regionale 15.12.2004 n° VII/1137 “ Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti in attuazione dell’art. 3, comma 1, della Legge Regionale n. 24/2004 e della delibera di Giunta Regionale 11.2.2005 n° VII/20635 “ Procedure amministrative relative all’installazione degli impianti e all’esercizio delle attività di distribuzione dei carburanti, in attuazione dell’art. 3, comma 1, della Legge Regionale n. 24/2004”
5. Fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 18 del presente Regolamento, gli impianti esistenti o per i quali è già stata rilasciata autorizzazione al momento dell'entrata in vigore dei criteri di cui al presente provvedimento, possono permanere nell'attuale collocazione, a meno che non si accertino motivi di tale gravità da compromettere la sicurezza delle persone e/o dell'ambiente.

Capo II

Nuovi impianti di distribuzione carburanti

Articolo 3 - Ripartizione del territorio comunale in zone omogenee

1. Il territorio comunale, ai fini dell’autorizzabilità dei nuovi impianti, è considerato nelle seguenti zone omogenee:
 - Centro Storico (Zone “A” e “B1” del vigente PRG)
 - Restante parte del Territorio Comunale;

La delimitazione delle zone del centro storico è evidenziata negli elaborati grafici allegati al presente provvedimento.

2. Nelle zone individuate nel vigente PRG come zona “A” e “B1” (centro Storico) non possono essere installati nuovi impianti di distribuzione carburanti.

Articolo 4 - Tutela di beni ambientali – architettonici

1. L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti non è consentita nelle aree agricole poste all’interno di zone sottoposte a vincoli ambientali e agli strumenti della pianificazione comunale e/o sovraordinata.
2. E' vietata l'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti nelle aree di pertinenza di edifici tutelati ai fini storico-culturali e/o ambientali .

3. La localizzazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti deve essere tale da non impedire la visuale, anche parziale, dei beni di interesse storico, artistico, architettonico e di valore paesaggistico-ambientale.
4. Non si possono installare impianti di distribuzione carburanti nel caso in cui costituiscano elemento di sovrapposizione e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio architettonico-ambientale.
5. Gli impedimenti, sovrapposizioni e/o interferenze di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono da valutarsi con riferimento alla viabilità pubblica esistente e di progetto, anche pedonale e ciclabile, ad una distanza di almeno m 50 (cinquanta) dai beni oggetto di tutela, misurati su tale viabilità.

Articolo 5 - Luoghi in cui è vietata l'installazione degli impianti

1. L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti non è consentita lungo i tratti stradali in curva con le caratteristiche precisate al successivo comma 2, o con visibilità limitata; non è inoltre consentita nel caso in cui gli accessi siano posti ad una distanza inferiore a m 10 (dieci) da fermate di mezzi pubblici.
2. Non possono essere installati impianti di distribuzione carburanti lungo le curve di raggio inferiore a m 300 (trecento). Ove i raggi minimi di curvatura siano compresi fra i m 300 (trecento) ed i m 100 (cento), l'installazione è consentita fuori dalla curva oltre i punti di tangenza. Per le curve di raggio inferiore o uguale a m 100 (cento), gli impianti potranno sorgere a m 50 (CINQUANTA) dal punto di tangenza della curva, ove siano rispettate le altre precedenti prescrizioni.
3. Non è consentita l'installazione di impianti di distribuzione carburanti nelle fasce di m 150 (centocinquanta) misurate dal piede degli argini dei corsi d'acqua tutelati dagli strumenti della pianificazione comunale e/o sovraordinata .
4. Non è consentita l'installazione di impianti di distribuzione carburanti nelle aree poste all'interno delle zone di rispetto dei pozzi idrici.
5. Nelle aree dei pozzi di emungimento di acqua utilizzata per usi idropotabili, poste fra la zona di rispetto dei pozzi idrici e m 300 (trecento) dal pozzo stesso, è consentita l'installazione di impianti di distribuzione carburanti solo previo accertamento della vulnerabilità del terreno attraverso studio specifico a cura del richiedente, che dimostri, mediante l'utilizzazione di appropriate tecniche costruttive, le condizioni di totale sicurezza dell'impianto rispetto al sistema idrogeologico locale.
6. Non è consentita l'installazione di impianti di distribuzione carburanti nelle aree poste a distanza inferiore a m 100 (cento) da scuole, di ogni ordine e grado, e case di riposo.

Articolo 6 - Indici urbanistico-edilizi

1. La superficie minima d'insediamento degli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico è quella stabilita dalla normativa regionale vigente.

2. Gli indici urbanistici sono stabiliti dal PRG vigente, in particolare dalle disposizioni di cui all'art. 27 N.T.A del vigente Piano. Ad eccezione di quanto espressamente specificato dal presente provvedimento, distanze e altezze sono disciplinate dal vigente Piano Regolatore Generale.

Articolo 7 - Distanze

1. La distanza minima tra impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico è quella stabilita dalla vigente normativa regionale e va computata con riferimento alla distanza dei punti più vicini tra uscite ed ingressi degli impianti nuovi ed esistenti, nello stesso senso di percorrenza della viabilità di accesso.
2. All'interno degli impianti, le colonnine, i serbatoi e le altre attrezzature costituenti l'impianto, compresi gli impianti di lavaggio, devono essere posti ad una distanza non inferiore a m 5 (cinque) dai confini di proprietà ed a m 10 (dieci) dagli altri edifici esistenti o previsti. Le tubazioni di equilibrio o impianto di recupero dei vapori devono essere poste ad una distanza non inferiore a m 1,5 dai confini di proprietà.
3. Devono essere osservate le distanze di sicurezza prescritte dalla normativa specifica per le linee elettriche mentre deve essere necessaria una distanza di almeno 500 m per le aziende a rischio rilevante, fatta comunque salva una maggiore distanza stabilita sulla base di indirizzi contenuti nel documento del RIR (Rischi di Incidenti Rilevanti).

Articolo 8 - Viabilità

1. Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico non devono impegnare la carreggiata stradale e devono rispondere ai criteri stabiliti nei seguenti commi:
 - a) La separazione fisica tra area di impianto e carreggiata stradale deve essere realizzata mediante la costruzione di un'aiuola spartitraffico avente le seguenti caratteristiche: distanza minima di m 2 (due) dalla carreggiata stradale e profondità minima di cm 80 (ottanta), realizzata mediante cordolatura di altezza non superiore a cm 20 (venti).
 - b) Sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni od altro, eccedenti l'altezza di cm 80 (ottanta) misurata dal piano della banchina stradale o degli accessi. Tale norma non si applica all'insegna sul palo indicante la società ed ai cartelli indicanti prezzi e sconti, purché non venga ostacolata la visibilità.
 - c) Se in luogo delle banchine stradali esistono marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente, antistante lo spartitraffico dell'impianto, deve essere sistemata con marciapiede avente le stesse caratteristiche dei marciapiedi esistenti e perfettamente allineati con questi. In tal caso, in corrispondenza degli accessi, devono essere creati nei marciapiedi e da entrambi i lati, appositi inviti a 45 (quarantacinque) gradi, allo scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli. Devono inoltre essere realizzati appositi scivoli per le persone portatrici di handicap o con difficoltà motorie.
 - d) Sulle strade di competenza dell'ANAS e della Provincia, fermo restando il fronte minimo stabilito dai predetti Enti, la separazione fisica tra area di impianto e carreggiata stradale,

oltre che dalle presenti norme, deve essere conforme alle eventuali prescrizioni particolari impartite dagli stessi Enti.

Articolo 9 - Fasce di rispetto

1. L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti nelle fasce di rispetto della viabilità, a titolo precario, in quanto pertinenze di servizio della stessa, è consentita a condizione che venga rispettato quanto complessivamente previsto dal presente regolamento.
2. Non è consentita l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti nelle fasce di rispetto dei cimiteri.
3. Nelle fasce di rispetto della viabilità (a titolo precario) possono essere installati esclusivamente gli impianti e le pertinenze necessarie all'erogazione dei carburanti ed i relativi manufatti. Sono consentiti anche la realizzazione del ricovero per il gestore con annessi servizi nonché gli impianti per il lavaggio degli autoveicoli, che comunque non potranno essere collocati ad una distanza inferiore a m 10 (dieci) dalla carreggiata stradale. Tutte le altre strutture dovranno essere edificate al di fuori delle fasce di rispetto.
4. Per gli impianti di distribuzione carburanti da realizzare entro una fascia di m 100 (cento) da elettrodotti, devono essere messi in opera accorgimenti tali da proteggere le cisterne da correnti vaganti.

Articolo 10 - Accessi

1. Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico possono avere accessi su due o più strade, limitatamente al caso di strade locali (tipo F), solo in caso di senso unico degli stessi.
2. Gli accessi agli impianti devono avere una larghezza di m 15 (quindici) ed aiuola spartitraffico centrale di lunghezza minima di m 20 (venti); nelle strade locali (tipo F) e di quartiere (tipo E) il fronte stradale dell'impianto può essere ridotto a m 40 (quaranta). Gli impianti collocati su strade di tipo B, C e D, come classificate in base al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, debbono essere dotati di corsie di accelerazione e decelerazione dimensionate in base alla velocità massima consentita sulla strada.
3. Per gli impianti installati lungo strade a quattro o più corsie, ai fini della sicurezza stradale, le corsie di accelerazione e decelerazione devono avere una lunghezza minima rispettivamente di m 75 (settantacinque) e di m 60 (sessanta) e larghezza non inferiore m 3 (tre), raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a m 10 (dieci).
4. Gli accessi agli impianti collocati all'interno di aree comprendenti altre attività non rientranti tra i servizi all'utenza devono essere fisicamente separati e non interferire con queste.
5. Le distanze degli accessi da dossi, curve, intersezioni ed impianti semaforici devono essere conformi a quanto previsto dal Codice della Strada.

Articolo 11 - Tutela delle alberature esistenti

1. Qualora per la realizzazione di impianti di distribuzione carburanti sia necessario l'abbattimento delle alberature esistenti, si applicano le prescrizioni dettate in materia dal Regolamento Edilizio

e d'Igiene vigenti. A fronte dell'eventuale abbattimento, in area privata o pubblica, di alberature esistenti, necessario per la realizzazione del nuovo impianto o dei passi carrai a servizio dello stesso, deve essere realizzato, nell'area dell'impianto, il reintegro con una nuova fitomassa arborea equivalente.

Qualora nell'area del nuovo impianto non vi sia sufficiente spazio utile permeabile per consentire tale reintegro, si dovrà procedere alla messa a dimora dei nuovi alberi in altra area verde idonea, indicata dal competente ufficio comunale; in alternativa, l'intervento di riequilibrio ecologico dovrà essere monetizzato.

2. Non e' consentito l'abbattimento di alberature e/o piantagioni tutelate ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e delle leggi regionali in materia.

Articolo 12 - Segnaletica stradale e di servizio

1. Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico devono essere dotati di idonea segnaletica stradale, come previsto dal Codice della Strada e dai Regolamenti Comunali che disciplinano la materia. Detta segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti ed individuare l'accesso e l'uscita impedendo le manovre di svolta a sinistra.
2. Gli impianti dotati di apparecchiature post-pagamento devono esporre, in modo ben visibile al pubblico, idonea segnaletica.
3. Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico devono essere dotati di idonea segnaletica dei prezzi praticati.
4. Le compagnie petrolifere ed i gestori sono tenuti al rispetto della normativa in materia di pubblicità dei prezzi e degli omaggi.

Articolo 13 - Insegne

1. Negli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico è consentita l'esposizione di insegne, nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento comunale in materia.

Articolo 14 - Attività complementari e attività di servizio

1. Negli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico è consentito il libero esercizio delle attività previste dall'art. 2, lettera j), della L.R. 24/2004 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie ed ambientali vigenti.

Articolo 15 - Scarichi

1. Tutti gli scarichi, compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati dall'autorità competente previa acquisizione del parere dell'Azienda Regionale Prevenzione e Ambiente, nonché del SINOMI (Servizi Idrici Nord Milano Spa) e realizzati secondo le norme vigenti.
2. Devono essere adottate le misure più adeguate affinché le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo d'inquinamento.

Articolo 16 - Serbatoi

1. I serbatoi di stoccaggio dei carburanti devono possedere i requisiti tecnici previsti dalla specifica normativa in materia.

Articolo 17 - Particolari disposizioni per gli impianti ad uso privato

1. Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso privato sono autorizzati, fermo restando il rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti, quando si caratterizzano come attività strumentale ad un'altra principale di tipo industriale, per erogare carburante esclusivamente ai mezzi intestati alla ditta richiedente.
2. Nessuna pubblicità o cartello pubblicitario può essere utilizzato per segnalare la presenza dell'impianto.
3. L'area dove avviene il rifornimento dei mezzi deve essere impermeabilizzata e pavimentata, munita di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche e di eventuali sistemi di contenimento dei versamenti accidentali di idrocarburi.

Capo III

Impianti di distribuzione carburanti esistenti

Articolo 18 - Modifiche e cessazioni di impianti esistenti

1. Per gli impianti esistenti si applicano le disposizioni previste dalle N.T.A. di PRG nell'ambito delle specifiche zone urbanistiche, in particolare quanto disposto all'art. 36 della NTA, ove si prevede che:

Gli impianti per la distribuzione del carburante esistenti alla data di adozione delle presenti norme della NTA del PRG, fermo restando il rispetto del D.Lgs. n. 32/98 e s.m.i. e della disciplina regionale in materia, potranno continuare la propria attività. Non sono però consentite, per tali impianti, le modifiche previste dall'art. 25 del Regolamento regionale n. 2/2000 (ora art. 8 della L.R. 5.10.2004 n. 24). Nel caso di cessazione dell'attività esistente non si potranno riattivare gli impianti in tali ambiti. Nel caso di cessazione dell'attività, questa non potrà essere riattivata.

2. Gli impianti stradali per la distribuzione del carburante, esistenti in aree indicate dal vigente PRG ad uso pubblico, potranno continuare l'attività, fermo restando il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, a condizione che sia stata stipulata una convenzione di asseveramento e di regolamento d'uso fra l'Amministrazione C.le. e la Società che gestisce l'impianto ed il proprietario dell'area. Nella convenzione verranno indicate le modalità d'uso del suolo, il termine dell'esercizio dell'attività in essere, le forme di controllo pubblico e le garanzie a favore dell'Amm.ne C.le. Alla scadenza della convenzione il Comune entrerà in possesso delle aree utilizzate per detta attività, previa bonifica del sito ai sensi di legge, se ciò risulti necessario. In tali aree, nel caso di interventi di modificazione, ristrutturazione o ampliamento, non potranno essere superati i parametri definiti per le zone "T2", di cui all'articolo 27 delle Norme Tecniche Attuative (N.T.A.).

3. Nel caso di cessazione dell'attività a seguito di verifica di incompatibilità da parte dell'Amministrazione comunale o per chiusura volontaria, la relativa autorizzazione si intende decaduta ed il sito deve essere ripristinato.
4. Quando cessa l'attività dell'impianto di distribuzione carburanti ad uso pubblico devono cessare anche tutte le attività complementari.

Articolo 19 - Smantellamento e rimozione

1. Nel caso di smantellamento e rimozione di un impianto di distribuzione carburanti, o anche solo di una parte di esso o di sostituzione di singole cisterne, devono essere rispettate le norme vigenti in materia di difesa del suolo
2. Dovrà essere predisposto un piano di indagine e realizzato un intervento sulla base di quanto contenuto in detto piano e conformemente alle eventuali prescrizioni fornite dagli Enti competenti
3. Devono essere rimosse alla presenza degli Enti competente tutte le attrezzature costituenti l'impianto, sopra e sotto suolo, con smaltimento delle stesse, nel rispetto della specifica normativa vigente.
4. Deve essere compiuta alla presenza degli Enti competenti il campionamento del terreno prelevato dal fondo dello scavo delle cisterne e delle tubazioni, nonché dell'acqua di falda, al fine di escludere inquinamenti effettuati nel corso delle operazioni o perdite pregresse. Le analisi saranno svolte in contraddittorio con gli Enti
5. Deve essere avviata l'eventuale procedura stabilita dalla vigente normativa conseguente alla bonifica del suolo nel caso in cui si siano verificati superamenti dei valori limite previsti dalla predetta normativa, da concordarsi con l'autorità competente.

Capo IV

Disposizioni generali

Articolo 20 - Requisiti

1. Fermo restando i parametri e le limitazioni stabilite dalle disposizioni regionali, per l'ottenimento dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere iscritto alla Camera di Commercio;
 - b) avere la disponibilità del terreno, in proprietà o affitto;
 - c) inesistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i., nei confronti del legale rappresentante e dei componenti l'organo di amministrazione della Società;
 - d) inesistenza di alcun provvedimento giudiziario interdittivo, disposto ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n. 575, nei confronti della Società;
 - e) essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

Articolo 21 - Istanze e documentazione

1. Il procedimento per l'ottenimento dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti è attivato in base ad istanza dell'interessato presentata al Settore Gestione Territorio – Sportello Unico per le Imprese
2. L'istanza deve contenere gli elementi necessari, resi in termini di autocertificazione e di perizia giurata, secondo quanto prescritto dalle normative statali e regionali in materia, nonché le planimetrie progettuali dell'impianto ed adeguata relazione tecnica illustrativa del progetto.
3. L'Amministrazione comunale mette a disposizione degli interessati adeguata modulistica ed informazioni per la presentazione dell'istanza, nella quale devono essere chiaramente esplicitati:
 - a) i requisiti che devono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione;
 - b) gli elementi che documentano o attestano l'osservanza delle norme vigenti in materia di urbanistica, tutela dei beni storici, artistici e paesaggistici, di sicurezza stradale, di prescrizioni fiscali, di sicurezza ambientale e di prevenzione incendi, da rendersi in forma di perizia giurata redatta da tecnico abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale;
 - c) in allegato all'istanza deve essere prodotto titolo in merito alla disponibilità dell'area.
4. Per quanto riguarda la documentazione necessaria al rilascio del permesso di costruire, si rinvia a quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio.
5. La documentazione dovrà essere prodotta in un numero di copie che verrà indicata dallo Sportello Unico sulla base degli enti coinvolti e comunque in numero non inferiore a sei .

Articolo 22 - Sanzioni

1. La violazione delle norme stabilite dai criteri di cui al presente provvedimento è punita con l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa statale vigente.

Articolo 23 – Riferimenti normativi

1. I riferimenti a disposizioni di legge e/o regolamenti contenuti in atti deliberativi della Regione devono intendersi modificati, adeguati, integrati o sostituiti a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni nazionali o regionali

Articolo 24 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, composto da 25 articoli, entra in vigore nei modi e nei tempi stabiliti dal vigente Statuto Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 27 del 02.04.2001.

Articolo 25 - Pubblicità del Regolamento

Ai fini del diritto di accesso come stabilito dall'art. 25 della Legge 241/90 e successive modificazioni e del relativo Regolamento Comunale, chiunque desideri copia del Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione.

INDICE

Capo I - Principi generali

Articolo 1 - Definizioni pag. 1

Articolo 2 - Regole generali pag. 1

Capo II - Nuovi impianti di distribuzione carburanti

Articolo 3 - Ripartizione del territorio comunale in zone omogenee pag. 2

Articolo 4 - Tutela di beni ambientali – architettonici pag. 2

Articolo 5 - Luoghi in cui è vietata l'installazione degli impianti pag. 3

Articolo 6 - Indici urbanistico-edilizi pag. 3

Articolo 7 - Distanze pag. 4

Articolo 8 - Viabilità pag. 4

Articolo 9 - Fasce di rispetto pag. 5

Articolo 10 - Accessi pag. 5

Articolo 11 - Tutela delle alberature esistenti pag. 5

Articolo 12 - Segnaletica stradale e di servizio pag. 6

Articolo 13 - Insegne pag. 6

Articolo 14 - Attività complementari e attività di servizio pag. 6

Articolo 15 - Scarichi pag. 6

Articolo 16 - Serbatoi pag. 7

Articolo 17 - Particolari disposizioni per gli impianti ad uso privato pag. 7

Capo III - Impianti di distribuzione carburanti esistenti

Articolo 18 - Modifiche e cessazioni di impianti esistenti pag. 7

Articolo 19 - Smantellamento e rimozione pag. 8

Capo IV - Disposizioni generali

Articolo 20 - Requisiti pag. 8

Articolo 21 - Istanze e documentazione pag. 9

Articolo 22 - Sanzioni	pag. 9
Articolo 23 – Riferimenti normativi	pag. 9
Articolo 24 - Entrata in vigore	pag. 9
Articolo 25 - Pubblicità del Regolamento	pag. 9
Allegati planimetrici	n. 5